



## **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica**

**DDL n. 948 e DDL n. 363**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette**

*Roma, 10 settembre 2024*

## PREMESSA

L'ANCI apprezza l'iniziativa legislativa in corso al Senato dedicata alla riforma della legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/1991, che mira a completare e aggiornare la revisione del 2017, quando la legge n. 205 introdusse alcune modifiche riguardanti la *governance* dei parchi e iniziò a richiamare l'attenzione verso i servizi ecosistemici e la gestione sostenibile delle aree protette.

L'audizione programmata consente ad ANCI di sottoporre al legislatore alcune riflessioni con l'auspicio che possano trovare spazio in un disegno di legge quanto più possibile condiviso in sede parlamentare. Le proposte di seguito illustrate nascono dal lavoro avviato da ANCI nel 2021 e dedicato alle aree protette e alle loro comunità, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra parchi, territori e comunità in un contesto di emergenza climatica e post-pandemica che ha visto in diversi contesti i Comuni in sofferenza rispetto alle scelte di policy dei parchi. Si tratta del **Coordinamento dei Comuni delle Aree Naturali Protette e delle loro Comunità**, progetto che è costituito da Comuni che sono all'interno delle Aree Naturali Protette e che ha la finalità di promuovere uno sviluppo socioeconomico coniugato alla conservazione della natura, coinvolgendo le comunità locali al fine di raggiungere un equilibrio sostenibile tra uomo e natura e creare un sistema di *governance* partecipata.

## OSSERVAZIONI

### ➤ DISEGNO DI LEGGE N. 363

L'ANCI condivide l'intento del **disegno di legge n. 363 di allineare le attività regionali a quelle nazionali**, prevedendo per il sistema dei parchi regionali un sistema di finanziamento nazionale, aspetto fondamentale fortemente richiamato dai Sindaci nell'ambito del percorso svolto dal Coordinamento ANCI. Una particolare attenzione dovrà essere dedicata anche alle **aree marine protette** per le quali dovrebbero essere previsti meccanismi di sostegno paritari rispetto a quanto disposto per le altre aree naturali protette.

Lo stesso disegno di legge accenna a **meccanismi di incentivazione**, che andrebbero al meglio declinati in entrambi i disegni di legge con un esplicito riferimento ai servizi ecosistemici, come già avvenuto nel DDL per la montagna, introducendo meccanismi di remunerazione, anche con politiche tariffarie, per i servizi ambientali capaci di apportare benefici per l'ambiente ed il clima ceduti secondo un principio di sussidiarietà tra area protetta e ambito metropolitano/urbano, e tenendo conto di tale impostazione nella definizione delle politiche, delle strategie e della programmazione delle diverse misure. I meccanismi di incentivo dovrebbero riguardare anche le **aree contigue** al parco in una logica di attrazione rispetto alle opportunità di sviluppo sostenibile. Ulteriori meccanismi di incentivo andrebbero previsti a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile, così come potrebbe essere utile strutturare **sistemi di certificazione e forme di agevolazione** per i piccoli produttori locali, al fine di incentivare le iniziative imprenditoriali di qualità sui territori.

Per lo sviluppo delle aree protette sarà anche imprescindibile prevedere nelle norme di settore un riferimento alla **copertura tecnologica e alla banda ultra-larga**.

### ➤ DISEGNO DI LEGGE N. 948

Il disegno di legge n. 948 delinea una importante **riorganizzazione della governance delle aree protette**, con modifiche ai ruoli del presidente, della comunità del parco e del

consiglio direttivo. Con l'intento di semplificare e snellire i processi decisionali e gestionali vengono soppressi alcuni organi direttivi e delegati compiti chiave al presidente, pur mantenendo il coinvolgimento delle comunità e dei Comuni.

Sul **presidente** vengono concentrati molti poteri esecutivi e amministrativi, con il rischio di sovrapposizione di funzioni. Si ritiene sul punto preferibile mantenere sulla figura del direttore il lavoro esecutivo, lasciando al presidente quello di indirizzo strategico. Non appare poi pienamente condivisibile stabilire un meccanismo di **incompatibilità della carica di Presidente con qualsiasi incarico elettivo**, ciò in particolare nelle realtà di minori dimensioni dove i Sindaci sono soggetti capaci di una visione strategica di sviluppo e di coesione fra territorio le comunità locali.

Con il disegno di legge in oggetto spetterebbe alla **Comunità del Parco** la scrittura del piano del parco, così come l'approvazione dei regolamenti interni, bilanci e rendiconti, precedentemente attribuiti al Consiglio direttivo che verrebbe soppresso. Ciò appare di difficile praticabilità, dato che in molti parchi le comunità sono formate da decine di enti che sarebbe difficile coordinare al fine di rilascio di pareri ecc. Non si considera poi il tema del rapporto tra comunità, territori e governo centrale. Infatti eliminando l'istituto del Consiglio Direttivo non rimarrebbe più la connessione diretta fra governo centrale e territorio, venendo a mancare riferimenti interni dei Ministeri oltre ad un luogo deputato alla discussione, così come verrebbe a mancare un organo di supporto alle decisioni della presidenza. In merito all'operatività della Comunità del Parco, andrebbero previste nell'ambito delle risorse trasferite annualmente dal Ministero all'Ente Parco forme **di supporto tecnico/organizzativo strutturate** che possano dare impulso e continuità all'azione delle Comunità dei Parchi.

Si condivide la previsione di sopprimere la **giunta**, che di fatto per motivi di praticità viene spesso bypassata da delibere presidenziali, così come la previsione di snellire la struttura del **collegio dei revisori**. Alla Comunità del Parco occorrerebbe dare un ruolo più esecutivo, non di governance stretta, iniziando ad esempio dalla nomina dei quattro componenti del Consiglio direttivo, che non dovrebbe prevedere il meccanismo di ratifica da parte del Ministero, ritenendo sufficiente l'indicazione da parte del presidente della comunità del parco

In merito al **piano del parco**, considerato che in numerosi contesti vi sono tempi lunghissimi per l'approvazione, si ritiene che debba intervenire la norma prevedendo che lo stesso sia approvato a seguito di intesa fra Ente parco, Comuni e Ministero e di parere delle Regioni interessate, così da snellire la procedura che oggi prevede un doppio passaggio di intesa con i singoli Comuni (prima con l'ente parco e poi con la Regione). Un iter più snello di approvazione consentirebbe ai Parchi di disporre in tempi certi dei piani necessari anche al fine di accedere alle diverse misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge quadro.

Preme in questa sede richiamare l'attenzione del legislatore anche rispetto al delicatissimo tema della **responsabilità dei Sindaci**, che è già oggetto di interventi normativi complessivi. Servirebbe in questi contesti caratterizzati da un'unicità della gestione e da specificità territoriali rispetto ai rischi tipici (aree boscate con rischio incendio, aree montane franose, sentieristica spesso esposta ai rischi, ecc.) favorire con meccanismi di incentivo e di supporto una **pianificazione di protezione civile a livello di ambito**, ai sensi del d.lgs. n. 1/18 per arrivare a disporre di **un piano di protezione civile del parco**, coordinati con i piani prevenzione incendi e i piani SNAI, che possa trattare tutte le questioni attinenti la sicurezza nell'area protetta.

In merito ai riferimenti sulla **sicurezza e vigilanza**, si segnala che all'art. 19 del testo al comma 1-bis si fa un riferimento generico alla polizia regionale, ove istituita. Va precisato che l'attuale ordinamento sulle polizie locali – ma anche il percorso di riordino della materia avviato in Parlamento - esclude la possibilità di istituzione di un nuovo corpo di polizia assegnato alle regioni ed è il caso di ricordare che attualmente la **disciplina permette l'attività di polizia ambientale e di guardiaparchi proprio in capo agli enti locali secondo quanto previsto dalla legge n. 65 del 1986.**